

REGOLAMENTO

DEI

CONTRATTI

~~Approvato~~ ***con deliberazione consiliare n.11 del 26.03.2008***

INDICE

TITOLO I – Principi generali

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - La legittimazione
- Art. 4 - Le riserve

TITOLO II – Funzioni e competenze

CAPO I - Organi elettivi

Sezione I – Il Consiglio Comunale

- Art. 5 - Il programma di opere pubbliche
- Art. 6 - Gli atti fondamentali

Sezione II – La Giunta Comunale

- Art. 7 - Gli atti di amministrazione

CAPO II - Il Segretario Comunale e l'Ufficio Contratti

- Art. 8 - Attività di rogito
- Art. 9 - Ufficio Contratti

CAPO III - La Commissioni di gara per gli appalti a mezzo di pubblico incanto

- Art. 10 - Le commissioni di gara

TITOLO III - Incarichi professionali

CAPO I - Attività negoziale e strumenti tecnici

- Art. 11 - Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale
- Art. 12 - I progetti
- Art. 13 - Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali

CAPO II - Incarichi professionali

- Art. 14 - Modalità di affidamento degli incarichi professionali
- Art. 15 - Incarichi interni ed esterni

CAPO III - Convenzioni

Art. 16 - Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

Art. 17 - Disposizioni comuni a tutti gli incarichi tecnici

TITOLO IV - Le procedure di scelta del contraente

CAPO I - Approvazione del progetto ed autorizzazione a contrattare

Art. 18 - Deliberazioni o Determinazioni di approvazione

CAPO II - Forme di contrattazione – Norme generali

Art. 19 - Le gare

Art. 20 - Il Bando di Gara

Art. 21 - La gara nelle procedure aperte

Art. 22 - Rilascio copie documenti tecnici

Art. 23 - Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi

Art. 24 - Le imprese artigiane e le cooperative

Art. 25 - L'offerta

Art. 26 - Modalità per l'invio delle offerte

Art. 27 - Tornate di gara

Art. 28 - Comunicazione all'impresa aggiudicataria

Art. 29 - Pubblicazione dell'esito delle gare

Art. 30 - Norme di garanzia

Art. 31 - Offerte pervenute oltre i termini

CAPO III - L'Appalto concorso di opere pubbliche

Art. 32 - Appalto concorso

CAPO IV - La licitazione privata

Art. 33 - Definizione e procedimento

CAPO V - Il cottimo appalto

Art. 34 - Il cottimo fiduciario

CAPO VI - La trattativa privata

Art. 35 - La trattativa privata per l'affidamento di lavori pubblici

CAPO VII - Interventi di urgenza e somma urgenza

Art. 36 - Interventi di urgenza e somma urgenza

CAPO VIII - L'appalto a contratto aperto

Art. 37 - Appalto a contratto aperto per lavori di pronto intervento o di manutenzione

CAPO IX - Contratto con il sistema del prezzo chiuso

Art. 38 - Prezzo chiuso

CAPO X - Concessione di costruzione e gestione

Art. 39 - Concessione di costruzione e gestione

CAPO XI - Forniture di beni e servizi

- Art. 40 - Deliberazione
- Art. 41 - Forniture di beni, impianti ed attrezzature
- Art. 42 - Prestazioni di servizi
- Art. 43 - Affidamento degli appalti di forniture di servizi
- Art. 44 - Fornitura di beni
- Art. 45 - Acquisizione di beni e servizi in economia
- Art. 46 - Lavori in economia

TITOLO V - IL CONTRATTO

CAPO I - Atti preliminari

- Art. 47 - Documentazione
- Art. 48 - Deposito spese contrattuali
- Art. 49 - Forma contrattuale
- Art. 50 - Stipulazione di contratti
- Art. 51 - L'ufficiale rogante
- Art. 52 - I diritti di segreteria
- Art. 53 - L'imposta di bollo
- Art. 54 - La registrazione
- Art. 55 - L'interpretazione dei contratti

TITOLO VI - Esecuzione del contratto di appalto di opere pubbliche

- Art. 56 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 57 - Sub-appalto e cottimo
- Art. 58 - Consegna dei lavori
- Art. 59 - Variazioni all'opera
- Art. 60 - I termini di esecuzione
- Art. 61 - Modalità di pagamento
- Art. 62 - La revisione prezzi
- Art. 63 - Direzione dei lavori
- Art. 64 - Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera
- Art. 65 - Contabilità dei lavori
- Art. 66 - Il collaudo
- Art. 67 - Esecuzione d'ufficio

TITOLO VII - Norme finali transitorie

- Art. 68 - La normativa regionale
- Art. 69 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO

DEI

CONTRATTI

~~Approvato con~~ deliberazione consiliare n.11 del 26.03.2008 ,

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

I Principi

- 1) Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art.59, comma 1°, della legge 8.6.1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", recepito con modifiche nell'ordinamento amministrativo degli EE.LL. della Regione Siciliana con l'art.1, comma 1°, lett. m), della L.R. 11.12.1991, n.48, "Provvedimenti in tema di autonomie locali".
- 2) L'attività negoziale dell'Ente si ispira ai seguenti principi:
 - a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
 - b) realizzazione della massima economicità nei limiti del meglio perseguimento dei fini pubblici;
 - c) osservanza della massima obiettività della scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
 - d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte;

ARTICOLO 2

Finalità

- 1) La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.
- 2) Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

ARTICOLO 3

La legittimazione

- 1) In conformità ai principi generali dell'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicista.
- 2) Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

ARTICOLO 4

Le riserve

- 1) Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt.24 e 25 della legge 8.6.1990, n.142, come recepita dalla L.R. 11.12.1991, n.48.
- 2) Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'Ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

CAPO I

GLI ORGANI ELETTIVI SEZ. I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 5

Il programma di opere pubbliche

- 1) Compete al Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario.
Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.
Non fanno parte del piano triennale i lavori di importo fino a 100.000 Euro.
- 2) Sono considerati prioritari i lavori di manutenzione di recupero del patrimonio esistente, di completamento delle opere già iniziate, i progetti esecutivi approvati nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
- 3) Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio Comunale su motivata proposta della Giunta, ed attuate in dipendenza di nuove disposizioni legislative o sopravvenute circostanze di fatto che rendono opportuno il mutamento nell'interesse pubblico.
- 4) Per gli incarichi professionali provvede il Sindaco con determina motivata, assumendo contestualmente l'impegno della spesa relativa al compenso.

ARTICOLO 6

Gli atti fondamentali

- 1) Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività dell'Ente le deliberazioni relative a:
 - a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - b) gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta Comunale.

SEZ II

LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 7

Gli atti di amministrazione

- 1) La Giunta Comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio e che costituiscono i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.
- 2) Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:
 - a) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa;
 - b) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;
 - c) all'approvazione delle perizie suppletive nei casi in cui si dovessero ricorrere all'utilizzazione di somme ulteriori rispetto a quelle previste nel progetto originario ai sensi dell'art.134 comma 9 del DPR 554/99.
- 3) Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e di servizi la Giunta approva:
 - a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura ed autorizza la spesa;
- 4) Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:
 - a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da perizia di stima.

CAPO II

Il Segretario Comunale e l'Ufficio Contratti

ARTICOLO 8

Attività di rogito

- 1) Il Segretario Comunale roga i contratti dell'Ente nell'interesse dell'Amministrazione Comunale con le modalità previste del presente regolamento.
- 2) Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

SEZ II

LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 7

Gli atti di amministrazione

- 1) La Giunta Comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio e che costituiscono i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.
- 2) Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:
 - a) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa;
 - b) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;
 - c) all'approvazione delle perizie suppletive nei casi in cui si dovessero ricorrere all'utilizzazione di somme ulteriori rispetto a quelle previste nel progetto originario ai sensi dell'art.134 comma 9 del DPR 554/99.
- 3) Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e di servizi la Giunta approva:
 - a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura ed autorizza la spesa;
- 4) Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:
 - a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da perizia di stima.

CAPO II

Il Segretario Comunale e l'Ufficio Contratti

ARTICOLO 8

Attività di rogito

- 1) Il Segretario Comunale roga i contratti dell'Ente nell'interesse dell'Amministrazione Comunale con le modalità previste del presente regolamento.
- 2) Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 9

Ufficio contratti

- 1) La collocazione organica e la strutturazione dell'Ufficio contratti sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento degli uffici.
- 2) Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario Comunale si avvale direttamente, ad ogni effetto, dell'Ufficio Contratti.
- 3) L'ufficio contratti è responsabile di tutti gli emendamenti relativi alle procedure contrattuali del Comune, in ogni loro fase, resi obbligatori dalla legge e dal presente regolamento.
- 4) Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al precedente comma, il responsabile dell'ufficio, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.
- 5) Per le procedure contrattuali che per la loro complessità richiedono il concorso di più settori, il responsabile dell'Ufficio Contratti promuove la riunione dei funzionari dei settori interessati per completare l'istruttoria degli atti e concordare indirizzi operativi uniformi.

CAPO III

Le Commissioni di gara per gli appalti a mezzo di pubblico incanto

ARTICOLO 10

Le commissioni di gara

- 1) Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio contratti per l'espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche.
- 2) Le commissioni di gara sono composte da tre membri effettivi individuati con le modalità di cui ai commi successivi, l'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle funzioni a loro attribuite collegialmente. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la decisione spetta al Presidente.
- 3) Le commissioni di gara sono presiedute secondo quanto disposto dalla legge da un responsabile di posizione organizzativa.
- 4) Il responsabile del servizio contratti è membro di diritto di tutte le commissioni di cui al presente articolo, nel caso di assenza dal servizio lo sostituisce il dipendente dello stesso ufficio, di livello più elevato. In presenza di più dipendenti di pari livello la sostituzione spetterà al dipendente più anziano per servizio nel settore.

- 5) E' altresì membro della commissione il dipendente responsabile del procedimento che ha formato la proposta di deliberazione che dà luogo all'espletamento dell'appalto. Nel caso che il predetto sia assente dal servizio, lo sostituisce il dipendente della stessa unità, di qualifica pari o immediatamente inferiore. In caso di più dipendenti di pari livello la sostituzione spetterà al dipendente più anziano per servizio nel settore.
- 6) Presiede la Commissione il caposettore dell'unità organizzativa che ha formulato la proposta di deliberazione. In caso di assenza del caposettore interessato, presiederà la Commissione il soggetto che legalmente lo sostituisce.
- 7) L'emissione dei provvedimenti di nomina delle commissioni di gara anche verbalmente sono di competenza dell'ufficio contratti, il quale dovrà comunicarli agli interessati in tempo utile.
- 8) Nel caso in cui nello stesso giorno siano indette più gare, viene costituita una sola commissione che esercita le sue funzioni per tutte le gare in programma. Il membro di cui al quinto comma è scelto in relazione all'oggetto della prima gara della tornata giornaliera ed esercita le sue funzioni anche per le gare successive, in deroga a quanto disposto dal predetto comma.
- 9) Il membro della Commissione di cui al quarto comma, è tenuto, a tutti gli effetti di legge, alla redazione degli atti inerenti al funzionamento della commissione e provvede alla redazione del verbale di gara, che è sottoscritto da tutti i membri della commissione, dai testimoni e dagli altri eventuali soggetti previsti dalla legge.
- 10) Il segretario verbalizzante è competente altresì a compiere tutti gli incombeni relativi alle ulteriori procedure necessarie e utili a pervenire alla stipula del contratto.

TITOLO III

INCARICHI PROFESSIONALI

CAPO I

ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

ARTICOLO 11

Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale

- 1) Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.
- 2) Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:
 - a) progetto preliminare;
 - b) il progetto definitivo;
 - c) il progetto esecutivo;

ARTICOLO 12

I Progetti

- 1) Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono così definiti:
 - a) progetto preliminare comprende gli elaborati previsti dall'art.18 del DPR 554/99;
 - b) progetto definitivo comprende gli elaborati previsti dall'art.25 del DPR 554/99;
 - c) progetto esecutivo comprende gli elaborati di cui all'art.35 del DPR 554/99;

ARTICOLO 13

Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali

- 1) Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti prestazioni:
 - a) le prestazioni di cui all'art.17 comma 1 della legge 109/94 come recepita con L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) il piano regolatore generale e le sue varianti;
 - c) gli strumenti urbanistici attuativi;
 - d) Incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenza di particolare durata e rilevanza;
 - e) Incarichi di studio, ricerca o consulenza;
 - f) Incarichi di collaudo;
 - g) Incarichi legali;

CAPO II

INCARICHI PROFESSIONALI

ARTICOLO 14

Modalità di affidamento degli incarichi professionali

- 1) Per gli affidamenti degli incarichi di importo superiore alla soglia comunitaria si applicheranno le procedure di cui al D. Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Per gli incarichi di importo compreso tra 100.000 Euro e la soglia comunitaria si procederà al relativo affidamento con licitazione privata o pubblico incanto ai sensi del D. Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Per gli incarichi di importo inferiore a 100.000 Euro si potrà procedere oltre che con le procedure di cui al precedente punto 2) anche con la procedura negoziata di cui all'art.57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 (senza previa pubblicazione del bando di gara) e art.91 comma 2, esteso per analogia a tutti gli incarichi di cui all'art.13.
- 4) Gli incarichi di studio, ricerca o consulenza in quanto non rientranti nella sfera di applicazione della Legge 109/94 come recepita in Sicilia con L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni verranno affidati, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sempre con le modalità del presente articolo fatti salvi i servizi legali, comunque tenuti al rispetto dell'art.20 del D. Lgs. 163/06. L'affidamento invece del solo patrocinio legale, non nell'ambito di una complessa serie di attività componenti un servizio legale sfugge al campo di applicazione del presente regolamento potendosi affidare anche in assenza di procedure competitive.
- 5) Per l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 20.000 Euro si potrà procedere con le modalità stabilite negli articoli relativi all'acquisizione di beni e servizi in economia di cui all'art.45.

ARTICOLO 15

Incarichi interni ed esterni

- 1) Gli incarichi interni saranno affidati di norma, con determinazione sindacale, all'ufficio competente per materia. In particolare quelli tecnici saranno affidati al settore tecnico il cui responsabile con proprio atto, dovrà individuare il gruppo di lavoro previsto dal vigente regolamento per gli incarichi interni, nonché i tecnici incaricati di svolgere i compiti di RUP e di responsabile dei lavori ai sensi del D. Lgs. n.494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

- 2) Gli incarichi esterni saranno affidati dal Sindaco con le modalità di cui all'articolo precedente e precisamente:
 - il Sindaco con propria determinazione indirà la gara. In caso di procedura negoziata individuerà i professionisti da invitare. In tutti i casi, il Sindaco con propria determinazione, procederà ad approvare il verbale di gara ed effettuerà il contestuale affidamento del servizio.
- 3) I professionisti incaricati all'atto della stipula del contratto dovranno munirsi di apposita polizza fidejussoria a garanzia dell'esatta progettazione di cui all'art.105 del D.P.R. n.554/99.
- 4) Gli incarichi di cui al comma 4 dell'art.14 faranno capo al Dirigente Affari Amministrativi e legali il quale procederà ad indire le relative procedure.

CAPO III

CONVENZIONI

ARTICOLO 16

Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

- 1) Ai sensi dell'art.2 del D. Lgs. 223/2006 convertito con legge 248/2006 le vigenti tariffe professionali potranno essere utilizzate solamente quali base d'asta per la determinazione dei relativi compensi.
- 2) In caso di affidamento diretto dell'incarico professionale, nei limiti di cui al presente regolamento, l'affidatario è tenuto ad effettuare sulla base d'asta come previsto al comma precedente un'offerta di ribasso non inferiore al 20%.
- 3) Non possono essere conferiti incarichi di studio, di progettazione e di direzione lavori di collaudatore statico a dipendenti di U.T.C. di altri Enti pubblici, o più in generale non si possono affidare incarichi professionali a dipendenti di altri Enti pubblici, salvo che si tratti di dipendenti con rapporti di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quello a tempo pieno, nonché di categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento dell'attività libero- professionale.

ARTICOLO 17

Disposizioni comuni a tutti gli incarichi tecnici

- 1) Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

2) I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dal precedente art.12. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza.

3) Il quadro economico del progetto deve comprendere:

- a) l'importo dei lavori a base d'asta;
- b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
- c) l'importo delle spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione dei lavori e, ove necessario, al collaudo e degli incentivi previste dall'art.18 della L. 109/94 come recepita in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;
- d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese tra quelle di cui alla lettera c);
- e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
- f) ove necessario, le spese di pubblicità;
- g) una quota per spese impreviste nei limiti di quanto stabilito dall'art.25 della legge 109/94 come recepita in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

TITOLO IV

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

ARTICOLO 18

Deliberazioni o determinazioni di approvazione

- 1) Affinché possa approvarsi il progetto di un'opera è condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma triennale nell'elenco annuale delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio Comunale tranne nel caso che si tratti di opere i cui lavori a base d'asta non superi i 100.000 Euro.
- 2) E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui agli artt.53 e 55 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modifiche ed integrazioni come recepita dalla L.R. 11.12.1991, n.48, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
- 3) Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:
 - a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
 - b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità;
 - c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e/o la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
- 4) Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui non è possibile dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.
- 5) Per quanto attiene agli elementi determinanti del parere tecnico e conseguentemente di ogni altro specifico parere, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art.7 bis del D. Lgs. 109/94 come recepito in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni e gli artt. 40 e 55 del D.P.R. n.554/99.
- 6) L'attestazione di conformità urbanistica prevista dalle vigenti disposizioni non è necessaria per i progetti di reti di distribuzione di acqua e gas, di acquedotti, di reti fognanti, di canalizzazione, di impianti elettrici e telefonici e di altri servizi non prevedibili negli strumenti urbanistici, quando le relative opere da realizzare sono nel sottosuolo o interrate.
- 7) Nel caso in cui si rientri nell'ipotesi di lavori contenuti al di sotto della soglia dei lavori in economia non sarà necessaria la redazione di un progetto esecutivo ritenendosi sufficiente la redazione di una perizia di stima da approvarsi con atto deliberativo della Giunta sulla scorta dei soli pareri previsti per tali atti.

CAPO II

FORME DI CONTRATTAZIONE – NORME GENERALI

ARTICOLO 19

Le gare

1) Le modalità di scelte del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e della Regione e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) appalto concorso;
- c) licitazione privata;
- d) cottimo fiduciario;
- e) trattativa privata;

2) E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare, che nei contratti siano inserite clausole che ne consentono la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

ARTICOLO 20

Il Bando di gara

1) Il bando di gara, per appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria per come previsto dall'art.28 del D. Lgs.n.163/2006, è redatto in conformità ai modelli emanati con decreto dell'Assessore Regionale LL.PP., mentre, per l'affidamento dei lavori pubblici per importi pari o superiori alla soglia comunitaria, IVA esclusa, si osservano le norme di cui al D. Lgs.163/2006 e gli schemi dei bandi di gara allo stesso allegati, nonché in conformità alle modifiche ad esso apportate.

2) Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classi previste dal sistema di classificazione per gli esecutori di lavori pubblici, nonché le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al D.P.R. 34/2000.

3) Nei bandi di gara è vietato l'inserimento di qualsiasi clausola che richieda certificazione di presa visione del progetto da parte dei partecipanti o comunque preveda modalità che possano comportare il riconoscimento preventivo dei partecipanti alla gara.

4) Quando la spesa relativa alla opere e forniture oggetto dell'appalto e finanziata con mutuo della Cassa depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art.13 della legge 26.4.1983, n.131 ed all'art.4 del D.M. Tesoro 1.2.1985 e successive modifiche.

5) In materia di pubblicità del bando si fa espresso riferimento alle norme vigenti al momento in cui viene adottato il bando.

ARTICOLO 21

La gara nelle procedure aperte

1) La gara, presieduta dalla Commissione costituita con le modalità di cui all'art.10, ha luogo nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la Sede Comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara è arredata, di regola, con un tavolo idoneo per i lavori della Commissione e di uno spazio, allo stesso antistante, nel quale sono collocate le sedie per coloro che assistono alla gara, in numero adeguato ed in posizione che consenta di seguire i lavori della Commissione stessa senza arrecare intralcio alle operazioni relative.

2) All'ora stabilita nel bando il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta la gara e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la presentazione, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. Dà quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto.

3) Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso, il Presidente, d'intesa con gli altri membri della Commissione, dichiara l'ammissione dell'offerta.

4) Le cause che hanno dato luogo all'esclusione di un'impresa dalla gara, dovranno essere rese note immediatamente dal Presidente ai presenti e dovranno, altresì, essere riportate nel verbale.

5) Ultimato l'esame dei documenti il Presidente di gara riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara. Prima di procedere all'apertura delle buste, attiva, le procedure per i controlli di cui all'art.10 comma 1 quater della Legge 109/94 come recepita in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni. Alla data prestabilita per la riapertura della gara si procede alla verifica della documentazione fatta pervenire e, ferma restando le sanzioni previste, in caso di esito negativo per le ditte che non dovessero fornire prova di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-amministrativa richiesti nel bando di gara, si passa all'apertura delle buste contenenti l'offerta. I controlli di cui sopra saranno effettuati anche nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo classificato.

6) Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, anche di quelle escluse, la Commissione applicando il metodo di gara stabilito nel bando, determina l'impresa vincitrice della gara.

7) Per gli appalti soggetti alle disposizioni del D. Lgs. n.163/2006, in quanto di rilevanza comunitaria, il verbale di gara deve contenere le notizie previste dell'art.78 di tale decreto e deve essere comunicato alla Commissione delle Comunità Europee con le modalità stabilite nel predetto articolo.

ARTICOLO 22

Rilascio copie documenti tecnici

- 1) Con esplicito avviso contenuto nel bando di gara viene precisato l'ufficio presso il quale le imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi, nonché il responsabile del servizio.
- 2) Ai rappresentanti delle Imprese interessate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese che viene introitato in bilancio contestualmente alla liquidazione delle spese eventualmente sostenute dall'Ufficio stesso per le copie degli elaborati tecnici ed amministrativi.
- 3) Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e tutto quello che viene a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto la documentazione di cui al precedente comma è vincolato al segreto d'ufficio e deve dare comunicazione delle ditte richiedenti esclusivamente al responsabile dell'Ufficio Contratti, anch'egli vincolato al segreto d'ufficio.

ARTICOLO 23

Le Associazioni temporanee d'Impresa ed i Consorzi

- 1) L'Associazione temporanea d'impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.
- 2) Nei bandi di gara d'importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria, deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee o in consorzio.
- 3) Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche le imprese riunite in ATI o Consorzi non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi e contenere l'impegno che in caso dell'aggiudicazione della gara sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza od una di esse, qualificata capogruppo.
- 4) Ciascuna impresa associata deve essere attestata SOA per almeno un decimo dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto eccezione fatta per il mandatario che dovrà possedere l'attestazione per almeno il 40% e sempre che la somma degli importi di attestazione delle singole imprese sia almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie attestazioni, il bando e gli altri atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.
- 5) Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme di cui al D.P.R. 554/99.

6) Per gli appalti nei quali vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara (quando si ricorre a trattativa privata), nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili con il reativo importo, l'esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, le quali debbono essere attestate per la categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

7) Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in Associazione temporanea abbiano i requisiti di cui all'art. 95 del D.P.R. 554/99 possono associare, ai sensi del 4° comma dell'art.95 della legge sopracitata, altre imprese qualificate, attestate SOA, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da quest'ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all'importo dei lavori che dovrà svolgere.

8) L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune. Nel caso di imprese mandanti assuntrici delle opere scorporabili, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, fermo restando la responsabilità solidale dell'impresa capo gruppo.

9) Nei rapporti fra Comune ed Associazione temporanea d'impresa si applicano tutte le norme previste dalle leggi vigenti.

10) Non è consentita l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 24

Le imprese artigiane e le cooperative

1) Per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 Euro possono partecipare ai sensi dell'art.8 comma 11 quinquies legge 109/94 come recepita in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni anche le imprese artigiane e le Cooperative iscritte da almeno due anni rispettivamente all'albo artigiani o al competente registro. In tal caso è richiesta la sola iscrizione al predetto albo per la categoria oggetto dell'appalto ovvero per categorie similari secondo quanto specificato negli schemi di bando tipo emanati dall'Ass.to Regionale LL.PP..

ARTICOLO 25

L'Offerta

1) All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.

2) Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo – base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.

3) l'offerta dovrà essere redatta in conformità alle modalità fissate con il criterio di aggiudicazione prescelto.

4) L'offerta è segreta, essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:

a) redatta in carta bollata;

b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale;

c) sigillata la busta contenente l'offerta deve essere chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nel bando di gara.

ARTICOLO 26

Modalità per l'invio delle offerte

1) L'invio del plico contenente l'offerta e i documenti può avvenire o a mezzo raccomandata posta A.R. oppure con mezzi estranei all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni oppure può essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune nei termini fissati dal bando o dalla richiesta di offerta.

2) Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato con ceralacca sulla quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta dell'impresa e firmato sui lembi di chiusura in modo da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.

3) Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.

4) Disposizioni saranno stabilite dal Segretario Comunale e dall'Ufficio Contratti per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.

ARTICOLO 27

Tornate di gara

1) Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa partecipante a più di una gara della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativa.

2) La gara d'appalto di importo più elevato, sarà celebrata per prima.

ARTICOLO 28

Comunicazione all'impresa aggiudicataria

1) Il responsabile dell'Ufficio Contratti, di norma, non appena divenuta esecutiva la determinazione di presa d'atto del verbale di gara, comunica all'aggiudicatario l'esito della gara e gli richiede contestualmente la produzione dei documenti ritenuti utili e necessari alla stipula del contratto e comunica al concorrente che segue in graduatoria il posto da questi occupato.

2) L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni dalla comunicazione, salvo cause non dipendenti dalla sua volontà la documentazione prevista dalle norme vigenti. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, il responsabile dell'Ufficio Contratti, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ARTICOLO 29

Pubblicazione dell'esito delle gare

1) Prima della stipula del contratto il Comune procede, secondo i casi e con le modalità previste dalla legge che regola ciascuno appalto, alla pubblicazione dell'estratto del verbale di gara indicando le imprese partecipanti, le offerte pervenute, l'impresa vincitrice, il sistema di aggiudicazione adottato e di ogni altra notizia utile.

ARTICOLO 30

Norme di garanzia

1) Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, del presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

2) In particolare sono motivo di nullità l'inosservanza delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.

3) Sono, altresì, motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione compromette il serio e proficuo svolgimento della gara.

ARTICOLO 31

Offerte pervenute oltre i termini

1) Le offerte pervenute fuori termine, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, vengono affidate al membro Segretario della Commissione, perché ne sia data successiva notizia formale alle ditte interessate, restituendo il plico dopo aver acquisito agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti bolli e le date di ricezione.

CAPO III

L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

ARTICOLO 32

Appalto concorso

1) Ci si può avvalere dell'appalto concorso con le modalità dell'art.20 della legge 109/94 come recepita in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.

CAPO IV

LA LICITAZIONE PRIVATA

ARTICOLO 33

Definizione e procedimento

La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, siano state invitate ;

1) Alla licitazione privata è consentito ricorrere nei seguenti casi:

a) per la concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art.19 legge 109/94 come recepito in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni ;

b) per le forniture di beni e servizi e nei casi e con le modalità previste dal D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

2) Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sone le seguenti:

a) approvazione del relativo bando di gara;

b) pubblicazione del bando di gara;

c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;

d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;

e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;

f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

CAPO V

IL COTTIMO APPALTO

ARTICOLO 34

Il Cottimo appalto

1) Il cottimo appalto è consentito per l'esecuzione di lavori sino all'importo di € 150.000. Esso è regolamentato dall'art.24 bis della Legge 109/94 come recepito in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento comunale.

2) L'espletamento del cottimo è disposto dal Sindaco ed è di competenza dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico, che provvede all'aggiudicazione provvisoria, previa richiesta di offerta a termini del vigente regolamento per l'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto approvato con deliberazione consiliare N. 41 del 16.12.2004 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VI

LA TRATTATIVA PRIVATA

ARTICOLO 35

La trattativa privata per l'affidamento di lavori pubblici.

1) La trattativa privata consiste nella procedura negoziata in cui l'Amministrazione consulta le imprese di propria scelta e negozia con queste i termini del contratto.

2) L'affidamento a trattativa privata di lavori pubblici è ammesso esclusivamente nei casi previsti dall'art.24 della legge 109/94 come recepito in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni:

a) per lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 € :

a1) quando gli incanti siano andati deserti o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

a2) quando l'urgenza dei lavori, non imputabile a ritardo dell'Amministrazione, sia tale da non consentire l'indugio degli incanti;

b) per lavoro di importo complessivo superiore a 150.000 € nel caso di ripristino di opere urgenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura

calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) appalti di importo complessivo non superiore a 150.000 € per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1.6.1939,n.1089 e successive modifiche ed integrazioni.

3) Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio e i relativi atti sono posti a libera visione di chiunque lo richieda.

4) I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono avere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto.

5) Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

6) Gli affidamenti di appalti di cui al presente articolo avvengono mediante gara informale alla quale debbano essere inviati almeno 5 concorrenti.

7) Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'Ente il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici competenti.

8) Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda a quanto previsto dall'art.24 della L. 109/94 come recepita in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VII

INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA

ARTICOLO 36

Interventi di urgenza e somma urgenza

1) Gli interventi di urgenza e di somma urgenza sono regolati dagli articoli 146 e 147 del DPR n.554/99 come recepito in Sicilia.

CAPO VIII

L'APPALTO A CONTRATTO APERTO

ARTICOLO 37

Appalto a contratto aperto per lavori di pronto intervento o di manutenzione

1) Sono contratti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le esigenze dell'Ente.

CAPO IX

CONTRATTO CON IL SISTEMA DEL PREZZO CHIUSO

ARTICOLO 38

Prezzo Chiuso

1) Per i lavori pubblici non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art.1364 c.c., fatta salva l'applicazione dell'art.26 comma 4 bis e successive della legge 109/94 come recepita in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni.

Per i predetti lavori è ammesso il ricorso al prezzo chiuso nei termini e con le modalità del comma 4 dell'art.26 della legge sopracitata.

CAPO X

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

ARTICOLO 39

Concessione di costruzione e gestione

1) Le concessioni di lavori pubblici sono contratti, conclusi in forma scritta, fra un imprenditore e la P.A. aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

2) Ai sensi dell'art.19 della legge 109/94 come recepita in Sicilia è possibile affidare in concessione opere destinate all'utilizzazione diretta della Pubblica Amministrazione in quanto

funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economica finanziaria della gestione dell'opera.

3) Le procedure da realizzare nel ricorso a tale modalità di affidamento sono quelle discendenti dall'applicazione degli artt. 19 e 37/bis e successive della Legge 109/94 come recepita in Sicilia.

CAPO XI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

ARTICOLO 40

Deliberazione

1) Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito all'approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art.7.

ARTICOLO 41

Forniture di beni, impianti ed attrezzature

1) Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.

2) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature potranno eseguirsi a mezzo di ditte esterne previa adozione di atto deliberativo di approvazione di progetto e di perizia con uno dei metodi previsti dal presente regolamento a seconda dell'importo.

3) Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature che per la loro consistenza non rientrano nell'ordinaria competenza dell'Economo stabilita dall'apposito regolamento, le perizie, i capitolati e i disciplinari sono redatti con adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati, dal funzionario responsabile, con la relativa proposta di deliberazione.

ARTICOLO 42

Prestazioni di servizi

- 1) Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale a carattere uniforme, l'Ufficio Comunale competente redige il capitolato d'oneri e la perizia di spesa, che il funzionario responsabile presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione.
- 2) Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

ARTICOLO 43

Affidamento degli appalti di forniture di servizi

- 1) Gli appalti di servizi si affidano con le modalità fissate dal D. Lgs. n.163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria come fissata dall'art.28 del sopracitato D. Lgs. potranno comunque essere affidati a trattativa privata, mediante gara informale e senza previa pubblicazione di un bando, eccezione fatta per quelli di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato II A al decreto in parola, per i quali valgono le procedure di cui all'art.14 e seguenti del presente regolamento.
- 3) Nel corso di uno stesso anno solare non è possibile affidare ad una stessa impresa servizi il cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia comunitaria.
- 4) Nel caso in cui il servizio in appalto venga affidato a trattativa privata, verranno individuati gli operatori economici da consultare e selezionati nel numero di almeno tre operatori, se sussistono in tale numero i soggetti idonei. Gli operatori selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione con una lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
- 5) Il servizio verrà affidato all'operatore economico che avrà offerto le condizioni più vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento dei contratti di uguale importo.
- 6) La pubblicità dei bandi di gara di cui al presente articolo, fatte salve le norme concernenti la pubblicità sulla GUCE, va effettuata mediante pubblicazione all'Albo Comunale nonché, ove l'importo superi i 100.000 Euro, anche mediante pubblicazione sulla GURS e, ove l'importo sia superiore a 200,000 Euro, mediante pubblicazione, per estratto, su almeno 3 quotidiani ed un periodico regionale.
- 7) Il termine di ricezione della domanda di partecipazione alla gara non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURS.

8) E' altresì consentita l'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara dandone una congrua motivazione nell'atto nei seguenti casi:

a) qualora in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in maniera sostanziale le condizioni iniziali del contratto.

b) qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.

c) nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante non è compatibile con i termini imposti dalla procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'Ente.

d) per i servizi complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che a seguito di una circostanza imprevista sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale purchè aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio nel rispetto delle seguenti condizioni:

- tali servizi complementari non possono essere separati sotto il profilo tecnico o economico dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'Ente, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale sono strettamente necessarie al suo perfezionamento;
- il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo del contratto iniziale;

e) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidato all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dall'Ente, a condizione che essi siano conformi ad un progetto di base e che tale progetto sia stato già oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita soli nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e purchè essa sia stata indicata nel bando del contratto originario. L'importo complessivo è stimato per il computo di cui al precedente punto tre.

ARTICOLO 44

Fornitura di beni

1) I contratti onerosi di fornitura eventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni sono regolati dal D. Lgs. n.163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

2) E' consentito l'affidamento a trattativa privata, mediante gara informale e senza previa pubblicazione del bando di gara con le modalità stabilite dai commi 4 e 5 del precedente articolo 43, per la fornitura di beni fino all'importo di Euro 100.000.

3) Nel corso dello stesso anno solare non è consentito l'affidamento ad una stessa impresa, con il sistema di cui al comma precedente di fornire il cui importo complessivo superi i 100.000 Euro.

4) La pubblicità dei bandi di gara di cui al presente articolo verrà effettuata secondo le modalità previste dall'articolo precedente.

5) Oltre che per le ragioni previste all'articolo precedente al comma 8 lettere a, b, e c è altresì consentito l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei seguenti casi:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto.

b) nel caso di consegne complementari effettuati dal fornitore originario è destinata al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare i materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

ARTICOLO 45

Acquisizione di beni e servizi in economia

1) E' ammesso il ricorso all'acquisizione di beni e servizi per importi non superiori a 10.000 Euro al netto dell'IVA mediante affidamento diretto, intuitu personae con atto del caposettore adottato su apposita proposta del responsabile del procedimento, eccezion fatta per quanto attiene all'organo competente, per gli incarichi professionali rientranti nell'ambito di applicazione della legge 109/94 come recepita in Sicilia, che rientrano nella competenza esclusiva del Sindaco. L'atto di ricorso alla procedura in economia dovrà contenere relazione del responsabile unico del procedimento indicate:

a) l'esigenza da soddisfare, b) i motivi per i quali è adottata, c) in quale categoria fra quelle previste dal presente regolamento rientra, d) l'importo presunto della spesa, e) il capitolo d'imputazione della spesa, f) la dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento, g) stima della fornitura sulla base di prezziari, tariffari e/o indagini di mercato.

L'affidamento diretto dovrà essere sempre preceduto da apposito atto di assegnazione delle somme da parte della Giunta Comunale

2) E' vietato frazionare l'acquisizione dei beni e servizi di cui appresso ed aventi carattere di unitarietà, allo scopo di sottoporla all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

3) Le forniture per cui è ammesso il ricorso al presente articolo fatti salvi i vincoli di legge che ne limitino l'acquisizione, sono le seguenti:

Servizi intellettuali:

- servizi di traduzione da lingue straniere;
- consulenze e studi;
- servizi legali;
- Servizi tecnici (servizi rientranti nelle competenze professionali di ingegneri, architetti, agronomi, geologi, geometri, ecc)

Servizi in genere:

- accalappiamento, affidamento e custodia di animali randagi;
- servizi di pulizia straordinaria;
- Servizi di telefonia e cablaggio degli edifici ad uso comunale;
- Nolo mezzi ed attrezzature da uso non continuativo;
- Servizi assicurativi;
- Servizi di segnaletica;
- Manutenzione e riparazione di autoveicoli e motoveicoli compresa la sostituzione di parte logore;
- Servizi di tipografia, litografia e legatoria;
- Manutenzione e riparazione di attrezzature, beni per uffici e strumenti in genere;
- Manutenzione e riparazione di impianti non rientranti nella categoria dei lavori;
- Catering;
- Preparazione di mostre, convegni, ecc.;
- Servizi inerenti le manifestazioni e gli spettacoli (luci, service, amplificazioni, ecc.);
- Servizi di derattizzazione e disinfestazione straordinari;
- Servizi per garantire la guardiania e la sicurezza dei locali non continuativi;
- Servizi di trasloco e facchinaggio;
- Servizi per la gestione degli impianti di riscaldamento;
- Servizi pubblicitari ivi comprese le pubblicazioni per gara di appalto;
- illuminazione artistica, stradale e addobbi vari in occasione di festività;

Beni:

- Libri e riviste;
- Materiale di consumo per il funzionamento degli uffici;
- Fornitura di hardware, software e macchinari per uffici;
- Fornitura di arredi per uffici;
- Fornitura di targhe, coppe e materiale di rappresentanza;
- Fornitura di alimenti e bevande per rinfreschi;
- Attrezzature da lavoro;
- Forniture florovivaistiche;
- Forniture per arredo urbano;
- Attrezzature per parchi gioco;
- Gasolio per riscaldamento;
- Carburante per autotrazione;
- Fornitura di beni riguardanti la telefonia e l'illuminazione;
- Fornitura di beni di ferramenta, manufatti in legno, ferro e vetro;
- Fornitura di climatizzatori e macchine per la termo regolamentazione;
- Spese per uniformi, divise, tute, indumenti protettivi e D.P.I.;
- Spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale;
- Acquisizione di beni in locazione immobiliare;
- Fornitura biglietti di viaggio;
- Acquisizione di componentistica elettrica ed elettronica;

4) E' sempre possibile affidare direttamente la fornitura di beni e servizi per un importo massimo di € 20.000,00 quando non è stato possibile acquisirle a seguito di due pubblici incanti consecutivi qualunque ne sia stata la causa.

Qualora abbiano partecipato alla gara solo ditte rimaste poi escluse, occorrerà procedere a trattativa tra di esse, se il concorrente sia stato uno solo, si potrà procedere ad affidamento diretto a questi.

ARTICOLO 46

Lavori in economia

1) E' ammesso il ricorso ai lavori in economia per importi fino ad Euro 5.000, con le modalità di cui all'articolo 45 e per come previsto dall'articolo 144 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni per la manutenzione o riparazione di opere o impianti.

TITOLO V

IL CONTRATTO

CAPO I

ATTI PRELIMINARI

ARTICOLO 47

Documentazione

- 1) Prima della stipula del contratto l'Ufficio Contratti procede alla pubblicazione, con le modalità previste dalla legge, dell'estratto del verbale di gara contenente l'elenco delle imprese partecipanti, l'impresa aggiudicataria e il sistema di aggiudicazione adottato.
- 2) L'Amministrazione Comunale è tenuta ad acquisire, prima della stipulazione di ogni contratto, oltre al DURC, la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19.3.1990, n.55 e successive modifiche ove prevista per l'importo del contratto. Ove l'importo non preveda la certificazione, l'ufficio contratti provvederà a richiedere l'autocertificazione.
- 3) Prima della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria deve far pervenire la documentazione ritenuta necessaria e utile all'uopo richiestagli dall'ufficio.

ARTICOLO 48

Deposito spese contrattuali

- 1) L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese contrattuali poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dalla legge e dall'Amministrazione Comunale.
- 2) Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, alla tesoreria comunale.
- 3) Rientra nella competenza dell'Ufficio contratti la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
- 4) Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura delle rendicontazioni.

ARTICOLO 49

Forma contrattuale

- 1) Ogni tipo di contratto deve essere stipulato solo nella forma pubblica amministrativa, fatta eccezione per i contratti a trattativa privata i quali, oltre che in forma pubblica amministrativa, possono stipularsi anche in una delle seguenti forme:

- a) per mezzo di scrittura privata;

b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;

c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

ARTICOLO 50

Stipulazione di contratti

1) Alla stipulazione dei contratti di opere pubbliche preceduti da appalti a pubblici incanti, trattativa privata e cottimo fiduciario, provvede il dirigente responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. La firma di tali contratti non equivale a far riconoscere al detto funzionario la qualifica di committente ai sensi della legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, restando, in ogni caso, tale figura individuata nella persona del Sindaco, datore di lavoro, giusta determina n. 145 del 5.7.1996.

2) Alla stipulazione dei contratti di incarico discendenti dalla Legge 109/94 come recepita in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni provvede il Sindaco o chi lo sostituisce legalmente.

ARTICOLO 51

L'Ufficiale rogante

- 1) Il Segretario Comunale roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
- 2) L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto, ed è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità a mezzo dell'Ufficio contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
- 3) Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

ARTICOLO 52

I diritti di segreteria

- 1) L'esborso dei diritti di segreteria è obbligatorio per i contratti in cui è parte il Segretario o nel caso di scritture private autenticate.
- 2) L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'ufficio contratti. Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono all'Ufficio Contratti.
- 3) Il Segretario Comunale rogante partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.

4) Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

ARTICOLO 53

L'imposta di bollo

1) I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n.642 e successive modifiche, e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.

ARTICOLO 54

La registrazione

1) Tutti i contratti d'appalto, stipulati nella forma pubblica amministrativa, sono assoggettati a registrazione quale sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.

2) La registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto.

ARTICOLO 55

L'interpretazione dei contratti

1) Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt.1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2) Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art.1362 del Codice Civile.

3) Non trova applicazione il principio di cui all'art.1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro normativa e non contrattuale.

TITOLO VI

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

ARTICOLO 56

Divieto di cessione del contratto

- 1) le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
- 2) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ARTICOLO 57

Sub-appalto e cottimo

- 1) L'affidamento in sub-appalto od in cottimo da parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto, è autorizzato dalla Giunta Comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto, tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19.3.1990, n.55 e successive modificazioni, ivi comprese le norme integrative dell'art.21 della L.R. 20/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
- 3) Non è, altresì, consentito il sub-appalto di lavori rientranti nella categoria prevalente per i quali l'impresa aggiudicataria si è qualificata per partecipare alla gara che vadano oltre il 30% previsto dalla legge.

ARTICOLO 58

Consegna dei lavori

- 1) Il direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.
- 2) Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
- 3) La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 59

Variazioni all'opera

- 1) L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori.

- 2) L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
- 3) Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione e dei compensi al di fuori del contratto.
- 4) Nell'esecuzione di opere pubbliche si osservano, per le perizie di variante e suppletive e verbali nuovi prezzi, le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 60

I termini di esecuzione

- 1) I termini di esecuzione delle opere pubbliche sono stabiliti nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto di appalto.
- 2) L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
- 3) La proroga dei termini contrattuali non può essere concessa una sola volta per motivi eccezionali su richiesta motivata dell'impresa e su proposta del direttore dei lavori. Altre eventuali proroghe possono essere concesse dalla Giunta Comunale.
- 4) Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'Amministrazione, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione.

ARTICOLO 61

Modalità di pagamento

- 1) Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.
- 2) Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'ente erogatore.

ARTICOLO 62

La revisione prezzi

- 1) Per tutti i contratti è esclusa la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.

- 2) L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
- 3) Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione e dei compensi al di fuori del contratto.
- 4) Nell'esecuzione di opere pubbliche si osservano, per le perizie di variante e suppletive e verbali nuovi prezzi, le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 60

I termini di esecuzione

- 1) I termini di esecuzione delle opere pubbliche sono stabiliti nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto di appalto.
- 2) L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
- 3) La proroga dei termini contrattuali non può essere concessa una sola volta per motivi eccezionali su richiesta motivata dell'impresa e su proposta del direttore dei lavori. Altre eventuali proroghe possono essere concesse dalla Giunta Comunale.
- 4) Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'Amministrazione, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione.

ARTICOLO 61

Modalità di pagamento

- 1) Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.
- 2) Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'ente erogatore.

ARTICOLO 62

La revisione prezzi

- 1) Per tutti i contratti è esclusa la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.

ARTICOLO 63

Direzione dei lavori

- 1) La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune è svolta di norma dall'Ufficio Tecnico Comunale. Eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento.
- 2) La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

ARTICOLO 64

Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera

- 1) Per ogni lavoro è nominato, nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, un responsabile unico del procedimento il quale esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.

ARTICOLO 65

Contabilità dei lavori

- 1) Nel costo finale dell'opera il direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spesa.

ARTICOLO 66

Il collaudo

- 1) Tutti i lavori eseguiti a mezzo appalto sono soggetti a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.
- 2) Il Comune prescinde dall'atto formale di collaudazione per i lavori di cui al precedente comma, d'importo fino a 200.000 Euro. In questi casi l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Per i lavori d'importo superiore a 200.000 Euro e fino a 500.000 Euro è in facoltà del Comune sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
- 3) Il certificato di regolare esecuzione è ammesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
- 4) La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 67

Esecuzione d'ufficio

- 1) L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.
- 2) Il Comune provvede all'esecuzione degli ulteriori lavori necessari o in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità.

TITOLO VII

NORME FINALI TRANSITORIE

ARTICOLO 68

La normativa regionale

- 1) L'Ente si attiene alle procedure stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea in quanto applicabile.
- 2) Compete all'ufficio contratti raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.

ARTICOLO 69

Entrata in vigore

- 1) Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua ripubblicazione per come previsto dallo Statuto Comunale.